



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ' – UNITRE – UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ –
APS
SEDE DI CAMAIORE

STATUTO

(Approvato dalla Assemblea degli Associati del 24 settembre 2020)

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/17, Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell'UNITRE di Camaiore, aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS.
2. L'Associazione locale, assume la denominazione di “UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÀ - siglabile - UNITRE - UNIVERSITA' DELLE TRE ETÀ' – APS - SEDE DI CAMAIORE”, con sede legale in via Beata, n. 9 – Lido di Camaiore.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Riconoscimento

1. La Sede locale, avendo ottenuto in data 25 gennaio 1997 il riconoscimento ufficiale da parte dell'Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.

Art. 3 – Finalità e attività

1. Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:
 - educare;
 - formare;
 - informare;
 - fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
 - promuovere la ricerca;
 - aprirsi al sociale e al territorio;
- operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l'Essere oltre che il Sapere”;
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete;
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli

- Associati e per il confronto fra culture generazionali diverse.
2. L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
- a) interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – Adesioni

1. Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apertività ed aconfessionalità.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
3. Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
4. L'ammissione viene annotata nei registri degli Associati. L'eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
5. Lo status di Associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5 dello Statuto.
6. Con l'iscrizione alla Sede locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione Nazionale.

Art. 5 – Associati - Diritti e Doveri

1. Sono Associati:
 - a) gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede;
 - b) gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerite possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all'efficienza della Sede locale;
 - c) gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
 - d) gli Associati ordinari, ossia tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedono di aderire all'Associazione per dividerne le

attività.

2. Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede locale. Hanno diritto all'elettorato attivo decorsi tre mesi dall'iscrizione nel registro degli Associati e all'elettorato passivo decorsi sei mesi dall'iscrizione in detto registro.
3. Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o morosità superiore a due anni nel pagamento della quota sociale.
4. La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dalla
Assemblea generale degli Associati.

Art. 6 – Organi della Sede locale

1. Sono Organi della Sede locale:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

1. Il Volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, ai sensi dell'art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.

2. I Volontari possono anche essere Associati.
3. I Docenti, se non Associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.
4. I Volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 – Composizione e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2. L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all'anno. Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del

giorno. Può essere inviato con qualsiasi mezzo, anche per e-mail all'indirizzo del socio, oppure esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.

5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno dei suoi componenti, in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

6. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

7. Nell'Assemblea ordinaria e nell'Assemblea straordinaria l'Associato può farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta.

8. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale;
- b) elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
- c) nomina i Delegati a partecipare all'Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale;
- d) approva la relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno accademico, il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- f) delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo;
- g) delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.

9. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento dell'Associazione, ai sensi del successivo art. 20.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente
- b) il Vice Presidente
- c) il Direttore dei Corsi
- d) il Segretario
- f) il Tesoriere
- g) i Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.

2. Al Consiglio Direttivo compete:

- a) proporre all'Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
- b) curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- c) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
- d) formulare il programma dei corsi e dei laboratori;

- e) elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede da sottoporre all'Assemblea e approvare i Regolamenti previsti;
 - f) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
 - g) disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 10 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
 - b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia;
 - e) redigere una relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno accademico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati assieme al rendiconto gestionale.

Art. 11 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Art. 12 – Il Direttore dei Corsi

1. Il Direttore dei Corsi coordina l'attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.

Art. 13 – Il Segretario

1. Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2. Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 19.
3. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 14 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
2. Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea, entro 120 giorni dal termine dell'anno accademico.
3. Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4. L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede locale avverranno con firma singola del Presidente. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 15 – Organo di Controllo

1. L'istituzione dell'Organo di controllo è facoltativa. Potrà essere deliberata con decisione della Assemblea.

Art. 16 – Relazione del Presidente e rendiconto gestionale

1. L'anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell'anno successivo.
2. Al termine di ogni anno accademico il Presidente redigerà una relazione scritta sull'attività svolta dalla Sede locale da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione contestualmente al rendiconto.
3. E' fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 17 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dalle quote sociali;
 - b) da contributi o sovvenzioni, di Enti pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
 - c) dall'attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell'art. 7 del D.Lgs 117/17;
 - d) da rimborsi per convenzioni;
 - e) dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 - f) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione.
2. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione.
3. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 18 – Gratuità delle prestazioni

1. Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.

Art. 19 – Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) registro degli Associati;
 - b) registro dei Volontari;
 - c) libro verbali dell'Assemblea degli Associati;
 - d) libro verbali del Consiglio Direttivo.
2. Di ogni riunione degli Organi dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
3. I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 20 – Scioglimento della Sede locale

1. Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
2. Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
3. In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.

Art. 21 – Norme finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli "Enti del Terzo settore" e allo Statuto dell'Associazione Nazionale

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ' – UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ -
APS
SEDE DI CAMAIORE

REGOLAMENTO

(Approvato dalla Assemblea degli Associati del 24 settembre 2020)

Art. 1 – Denominazione – Sede

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in Sede locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
3. L'indicazione in Statuto della Sede legale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 – Adesioni

1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nel Registro Associati nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
3. La quota associativa annuale non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di adesione all'Associazione Nazionale.
4. La quota associativa versata non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
5. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati "dormienti". Due anni di mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.

Art. 3 – Associati

1. Si considerano Associati alla Sede locale:
 - a) Gli Associati fondatori, firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
 - b) Gli Associati onorari, nominati su proposta di almeno due Associati. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per la sua approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il numero degli Associati onorari non può essere superiore a tre.
 - c) Gli Associati docenti, che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
 - d) Gli Associati ordinari, tutti i cittadini, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per dividerne le attività.
2. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota associativa locale, può proporre l'esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
3. Tutti gli Associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo
4. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 4 - Assemblee degli Associati

1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati.
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l'elezione degli Organi sociali.

4. Nella convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto locale.

Art. 5 – Commissione elettorale

1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede, viene costituita una Commissione Elettorale formata da tre membri, di cui uno con funzione di presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
 - a) organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
 - b) controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c) raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - d) assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 - e) verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - f) depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 6 – Organi e cariche

1. Sono Organi della Sede locale:
 - a) l'Assemblea degli Associati
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente
2. Sono Cariche della Sede locale:
 - a) il Vice Presidente
 - b) il Direttore dei corsi
 - c) il Segretario
 - d) il Tesoriere
 - e) i Consiglieri in numero di due.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore dei corsi, dal Segretario, dal Tesoriere e da due Consiglieri. Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea degli Associati con voto segreto.
2. I componenti restano in carica per tre anni e possono essere sempre rieletti. Decadono quando viene a mancare la condizione di Associato all'Unitre.
3. I componenti non più in carica per qualsiasi motivo dovranno essere sostituiti mediante elezioni suppletive entro sessanta giorni dalla decadenza, escludendo dal computo il periodo delle ferie. I neoeletti rimarranno in carica fino alla

normale scadenza del Consiglio direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.

5. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.

6. I Consigli Direttivi possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

7. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell'Accademia di Umanità (se istituita).

Art. 8 – Organo di controllo

1. L'istituzione dell'Organo di controllo, inizialmente non prevista, potrà essere attivata in seguito con delibera dell'Assemblea ordinaria

Art. 9 – Accademia di Umanità

1. La Sede locale potrà organizzare al suo interno un'Accademia di Umanità, che, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorra a realizzare attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che ne integrino e amplino l'azione didattica. Un Coordinatore dirigerà i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, cureranno le varie attività.

Art. 10 – Gruppi di lavoro

1. Sono denominati "Gruppi di lavoro" le aggregazioni di Associati che, in spirito di purovolontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione a spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).

Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità.

Art. 11 – Norme didattiche

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.

2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.

3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.

4. Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo può determinare una quota integrativa di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività richiesta oltre alla quota Associativa locale.

Art. 12 – Docenti

1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, Volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.

Art. 13 – Assistenti

1. Qualunque Associato della Sede può fare l'Assistente ad un corso. La sua opera consiste nel registrare la presenza dei -partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo.

Art. 14 – Autonomia delle Sedi locali

1. Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
2. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o ai corsi, dell'Associato della Sede.